

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

dell'8 giugno 1923 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in virtù degli articoli 35 capoverso 3, 34^{ter}, 36 e 64^{bis} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 1918²,

decreta:

A. Delle lotterie

I. Proibizione

Art. 1

A. Proibizione
delle lotterie

¹ Sono proibite le lotterie.

² Per lotteria s'intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d'una posta od a dipendenza della conclusione d'un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l'entità e la natura dipendono dell'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito.

Art. 2

B. Limitazione
della proibizione

¹ La proibizione non s'estende alle lotterie organizzate in occasione di trattenimenti ricreativi, sempreché i premi non consistano in danaro e tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione col trattenimento stesso (tombole).

² Siffatte lotterie sono rette esclusivamente dalla legislazione cantonale, la quale può ammetterle, limitarle o vietarle.

Art. 3

C. Eccezioni
alla proibizione

Non sono proibite le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza (art. 5 e segg.) e i prestiti a premi (art. 17 e segg.), in quanto siano autorizzati.

RU 39 363 e CS 10 250

¹ [CS 1 3; RU 1976 2001]

² FF 1918 I 991

Art. 4

D. Operazioni proibite

La proibizione delle lotterie s'estende tanto alla loro emissione quanto alla loro esecuzione. L'esecuzione comprende le operazioni per conseguire lo scopo della lotteria, come la pubblicazione di avvisi e annunci, la propaganda, l'emissione dei biglietti, l'esposizione in vendita, la senseria e la vendita dei biglietti, cedole e liste di estrazione, la distribuzione dei premi, l'impiego del prodotto.

II. Eccezioni alla proibizione**1. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza****Art. 5³**

A. Lotterie di utilità pubblica secondo la legislazione federale

I. Nel Cantone dove sono emesse
1. Autorizzazione

¹ Le lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza possono essere autorizzate dall'autorità cantonale competente, per il territorio del Cantone nel quale sono emesse.

² Non possono però essere autorizzate lotterie che abbiano lo scopo di assicurare l'adempimento d'obbligazioni legali di diritto pubblico.

Art. 6

2. Titolare dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione non è data se non a corporazioni ed enti di diritto pubblico, nonché ad associazioni di persone e fondazioni di diritto privato che abbiano la loro sede nella Svizzera e offrano ogni garanzia per la retta esecuzione della lotteria.

² Non è lecito al titolare di cedere l'autorizzazione a terzi.

Art. 7

3. Condizione per dare l'autorizzazione

¹ L'autorizzazione non può essere data se non a condizione che l'impresa offra garanzie sufficienti per la sicurezza e la tutela dei diritti dei prenditori di biglietti e che il valore totale dei premi sia adeguatamente proporzionato all'ammontare dei biglietti da emettere.

² L'autorizzazione può essere vincolata a certe condizioni di sicurezza. È lecito, specialmente, richiedere che determinate persone domiciliate nella Svizzera assumano la responsabilità della retta esecuzione della lotteria e che i premi siano depositati presso un'amministrazione pubblica.

Art. 8

4. Durata della esecuzione

¹ La lotteria dev'essere condotta a termine entro due anni e, se viene estratta per serie successive, entro tre anni al più. L'autorità compe-

³ Nel testo francese questo articolo non è suddiviso in capoversi.

tente a dare l'autorizzazione (che più innanzi sarà detta «l'autorità» senz'altro) stabilisce entro questi limiti il termine per l'esecuzione di ogni singola lotteria.

² Per giustificati motivi, l'autorità può consentire, a domanda del titolare dell'autorizzazione, una proroga del termine non maggiore di un anno.

Art. 9

5. Spacciatori ambulanti di biglietti

È vietato lo spaccio di biglietti fatto per mestiere da venditori ambulanti.

Art. 10

6. Vigilanza

L'autorità vigila o fa vigilare l'emissione e l'esecuzione della lotteria e principalmente l'estrazione dei numeri, la distribuzione dei premi e l'impiego del prodotto della lotteria.

Art. 11

7. Misure di sicurezza

¹ L'estrazione della lotteria è fatta pubblicamente. Il suo risultato viene pubblicato.

² Compiuta l'estrazione si deve render conto all'autorità dell'esito della lotteria.

Art. 12

8. Caducità dei premi

¹ Il termine, spirato il quale i premi non ritirati diventano caduchi, è stabilito e fatto noto pubblicamente dall'autorità. Questo termine comincia a correre dal giorno della pubblicazione del risultato dell'estrazione e deve protrarsi per sei mesi almeno.

² I premi non reclamati sono devoluti allo scopo della lotteria.

Art. 13

9. Revoca e caducità dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione dev'essere revocata se il titolare non adempia le condizioni che gli sono state poste o se trasgredisca le prescrizioni della legge o delle ordinanze.

² Quando l'autorizzazione sia revocata o l'esecuzione della lotteria, secondo il piano prestabilito, risulti inattuabile per altre ragioni, l'autorità deve prendere i provvedimenti necessari. Qualora il titolare intenda rinunciare all'esecuzione della lotteria come è prevista dal piano, deve darne avviso in tempo utile.

Art. 14

II. Estensione della lotteria in altri Cantoni

¹ Per estendere la lotteria in un Cantone diverso da quello nel quale è stata emessa, occorre l'autorizzazione dell'autorità competente di questo Cantone.

² Quest'autorizzazione dev'essere portata a notizia dell'autorità del Cantone nel quale la lotteria è stata emessa.

³ L'autorità del Cantone nel quale la lotteria è stata emessa informa l'autorità dei Cantoni che ne hanno autorizzato o autorizzano unicamente l'esecuzione, delle condizioni a cui l'autorizzazione della lotteria è subordinata, nonché delle misure prese successivamente (pro-ruga del termine per l'esecuzione, revoca dell'autorizzazione, ecc.).

⁴ Spetta al Consiglio federale di risolvere le contestazioni fra Cantoni.

Art. 15

III. Legislazione cantonale completa

¹ L'autorità competente a dare le autorizzazioni è designata dalla legislazione cantonale.

² È pure in facoltà di quest'ultima di regolare in modo più particolareggiato le operazioni delle lotterie.

Art. 16

B. Restrizioni cantonali alle lotterie d'utilità pubblica

I Cantoni sono autorizzati a sottoporre le lotterie di utilità pubblica o di beneficenza a maggiori restrizioni o a proibirle affatto.

2. Dei prestiti a premi**Art. 17**

A. Prestiti svizzeri a premi
I. Autorizzazione

¹ I prestiti a premi, in quanto non siano emessi dalla Confederazione stessa, non possono essere eseguiti nel territorio svizzero se non col-l'autorizzazione del Consiglio federale.

² Il Dipartimento federale delle finanze⁴ esaminerà il programma del prestito e determinerà le condizioni alle quali va assoggettato. Esso può specialmente limitare la durata del prestito, prescrivere il numero e l'ammontare dei premi nonché il modo di ripartirli sulla durata del prestito, e fissare il saggio d'interesse. L'impresa deve offrire ogni garanzia per la retta esecuzione di queste prescrizioni.

³ Per i prestiti a premi emessi da un Comune va inoltre chiesta l'auto-rizzazione del Governo cantonale.

⁴ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 18

II. Eccezione all'auto-rizzazione

Non possono essere autorizzati i prestiti a premi che hanno uno scopo di lucro e non sono emessi dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune.

Art. 19

III. Pubblicazione

L'autorizzazione e le condizioni alle quali essa è sottoposta sono pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Art. 20

IV. Effetto

L'autorizzazione vale per tutto il territorio della Confederazione.

Art. 21

V. Tassa e spese

¹ Il Dipartimento federale delle finanze fissa in ogni singolo caso la tassa di autorizzazione.

² Le spese della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

Art. 22

VI. Vigilanza

¹ È in facoltà del Dipartimento federale delle finanze di dare all'impresa le istruzioni necessarie. Esso vigila che tali istruzioni e le condizioni del prestito siano osservate e prende i provvedimenti necessari in caso di inosservanza delle medesime.

² L'impresa ha l'obbligo di dare all'autorità tutte le informazioni che occorressero per l'esercizio della vigilanza.

Art. 23⁵

VII. Bollo

¹ I prestiti svizzeri a premi sono sottoposti al diritto di bollo della Confederazione in conformità della legislazione federale.

² Qualora un prestito sia esentato dal diritto di bollo dalla legislazione federale, i titoli del prestito sono presentati, compiuta la procedura d'autorizzazione, all'Amministrazione federale delle contribuzioni per esservi muniti d'un bollo di controllo. Questa bollatura è gratuita.

⁵ I prestiti a premi emessi dopo il 30 giu. 1974 non sono più soggetti al diritto di bollo (LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo – RS 641.10).

Art. 24

B. Prestiti esteri
a premi
I. Autorizzazione

¹ I prestiti a premi emessi all'estero non possono essere eseguiti nella Svizzera se non coll'autorizzazione del Dipartimento federale delle finanze. Essi devono adempiere almeno le stesse condizioni che sono richieste per i prestiti a premi emessi nella Svizzera.

² L'autorizzazione non è concessa che in via eccezionale.

³ Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁴ Le spese della procedura d'autorizzazione sono a carico del richiedente.

Art. 25

II. Bollatura

¹ I titoli dei prestiti a premi emessi all'estero non possono essere venduti, acquistati o accettati nella Svizzera se non quando siano stati bollati.

² La bollatura è eseguita per cura dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, a presentazione dei titoli, dopo che l'autorizzazione sia stata pubblicata.

³ Le sole persone fisiche e ditte domiciliate nella Svizzera hanno facoltà di presentare i titoli a premi per la bollatura.

⁴ Per la bollatura dev'essere pagata una tassa stabilita per ogni singolo prestito dal Dipartimento federale delle finanze e il cui ammontare va indicato nella pubblicazione dell'autorizzazione.

Art. 26

III. Vigilanza

¹ È in facoltà del Dipartimento federale delle finanze di prendere in ogni tempo i provvedimenti necessari per assicurare la retta esecuzione dei prestiti esteri a premi.

² Esso può altresì revocare l'autorizzazione.

³ In quest'ultimo caso, rimane lecito di eseguire il commercio dei titoli del prestito già bollati.

Art. 27⁶

C. ...

Art. 28

D. Commercio
professionale di
titoli a premi
I. Autorizzazione

¹ Il commercio professionale dei titoli a premi non può essere esercitato che in forza d'un'autorizzazione concessa dalla competente autorità cantonale. La legislazione cantonale designa codesta autorità e

⁶ Abrogato dal n. 132 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

determina le condizioni e la procedura per ottenere l'autorizzazione nonché la durata della validità della stessa.

² L'autorizzazione è concessa ad una persona fisica o ditta determinata, domiciliata nel Cantone ed iscritta nel registro di commercio. I Cantoni hanno facoltà di subordinare la concessione dell'autorizzazione a determinate condizioni e specialmente alla prestazione di adeguate garanzie o al pagamento d'una tassa annuale.

³ I collaboratori e gli agenti del titolare dell'autorizzazione devono essere, a loro volta, specialmente autorizzati.

⁴ La concessione dell'autorizzazione al capo dell'impresa, ai suoi collaboratori ed ai suoi agenti deve essere comunicata al Dipartimento federale delle finanze e adeguatamente pubblicata.

Art. 29

II. Controllo

¹ Chiunque eserciti professionalmente il commercio di titoli a premi è tenuto ad iscrivere in modo non interrotto in un libro giornale tutti gli affari conclusi, indicandone la data, il compratore e le condizioni di vendita.

² Per ogni affare di compra-vendita va steso, in due esemplari, un atto che ne comprovi la conclusione; un esemplare di questo atto va consegnato al compratore e l'altro al venditore, che dovrà conservarlo per un periodo di dieci anni.

³ Tanto l'atto di compra-vendita quanto il libro giornale devono, a richiesta, essere sottoposti per esame alle autorità di polizia, ai tribunali e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 30

III. Divieto di combinazioni

Chiunque eserciti professionalmente il commercio di titoli a premi deve astenersi dal combinare con altri atti giuridici le operazioni d'alienazione di essi titoli.

Art. 31

IV. Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata quando il titolare si renda ripetutamente colpevole di trasgressione delle prescrizioni federali o cantonali.

Art. 32

E. Atti proibiti

Sono proibiti:
 la vendita a pagamento rateale dei titoli a premi;
 l'alienazione delle probabilità di guadagno di prestiti a premi sotto qualunque forma, e specialmente sotto forma delle cosiddette promesse (vendita del diritto di partecipazione all'estrazione, locazione di

obbligazioni a premi per l'estrazione ed altre operazioni simili) o per mezzo della creazione di società di partecipazione;
il commercio ambulante di titoli a premi autorizzati o la cerca a domicilio di commissioni di tali titoli.

B. Delle scommesse professionalmente organizzate

Art. 33

A. Proibizione

¹ Sono proibiti:
l'offerta, la senseria e la conclusione, esercitate professionalmente, di scommesse relative a corse di cavalli, regate, gare di giuoco del calcio e manifestazioni analoghe;
l'esercizio di siffatte imprese di scommesse.

² Sono parimente proibiti nel senso della disposizione che precede:
gli avvisi e gli annunci delle operazioni sopra indicate, tanto verbali quanto scritti, mediante affissi, articoli di giornali, inserzioni, invii di lettere o di stampati o sotto altra forma;
la cessione in affitto o a qualsiasi altro titolo di locali per l'esercizio dell'impresa;
l'attività prestata come impiegato dell'impresa od in qualità analoga.

Art. 34

B. Eccezioni alla proibizione

È in facoltà della legislazione cantonale di autorizzare la senseria e la conclusione professionale di scommesse al totalizzatore concernenti corse di cavalli, regate, gare di giuoco del calcio e manifestazioni analoghe che hanno luogo sul territorio del Cantone.

C. Provvedimenti circa il traffico postale

Art. 35

A. Lotterie I. Invio di biglietti, titoli a premi, ecc.

¹ Gli invii aperti d'annunci, di biglietti di lotteria, di titoli a premi, nonché di cedole o di liste d'estrazione di lotterie e gli invii chiusi ma indicanti all'esterno un contenuto di tal genere, non sono trasportati dalla posta che se lo speditore provi che la lotteria è autorizzata.

² L'autorità che concede o revoca un'autorizzazione deve informarne senz'indugio e d'ufficio la Direzione generale dell'Azienda delle PTT⁷.

⁷ Nuova denominazione giusta il n. 1 dell'all. alla L del 21 giu. 1991 sulle telecomunicazioni [RU 1992 581]. Ora: La Posta.

Art. 36

II. Invii di giornali e periodici

I giornali e i periodici che servono essenzialmente alla diffusione di annunci di lotterie che non siano prestiti a premi, sono esclusi dal trasporto per posta e ritornati allo speditore con l'indicazione del motivo.

Art. 37

B. Scommesse professionali

La posta non trasporta gli invii aperti di comunicazioni provenienti da un'impresa di scommesse proibite e relative alla conclusione di scommesse, né gli invii chiusi indicanti all'esterno un contenuto di tal genere.

D. Disposizioni penali e di procedura

Art. 38

A. Disposizioni penali⁸
I. Lotterie
1. Emissione, esecuzione

1 Chiunque emette od eseguisce una lotteria proibita dalla presente legge, è punito con la prigionia o cogli arresti fino a tre mesi o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

2 L'acquisto dei biglietti non è punito.

Art. 39

2. Commercio proibito di titoli a premi

Chiunque, senza autorizzazione della competente autorità, fa personalmente o con la mediazione di altre persone il commercio professionale di titoli a premi; chiunque, senza possedere l'autorizzazione dell'autorità, collabora o agisce per conto d'altra persona esercitante professionalmente il commercio dei titoli a premi; chiunque vende a pagamento rateale titoli a premio, aliena probabilità di guadagno, crea società di partecipazione, è punito con la prigionia o gli arresti fino a due mesi o con la multa fino a cinquemila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 40

3. Commercio ambulante

Chiunque esercita il commercio ambulante di titoli di prestiti a premi autorizzati o sollecita a domicilio commissioni di tali titoli; chiunque fa per professione il commercio ambulante di titoli che non siano lotterie autorizzate, è punito con la multa fino a mille franchi.

⁸ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

- Art. 41**
4. Altre contravvenzioni
- ¹ Chiunque, esercitando per professione il commercio di titoli a premi, non si uniforma alle disposizioni concernenti la tenuta del libro giornale o gli atti di compravendita o altre misure di controllo; chiunque contravviene alle disposizioni delle leggi, ordinanze o decisioni concernenti l'emissione e l'esecuzione di lotterie;
- chiunque vende, espone in vendita o negozia titoli non bollati d'un prestito a premi autorizzato, in quanto tali titoli siano soggetti a bollo secondo la legislazione federale,
- è punito con la multa fino a mille franchi.
- ² Restano salve le disposizioni penali della legislazione federale sul diritto di bollo.
- Art. 42**
- II. Scommesse professionali
- Chiunque per professione conclude, negozia o fornisce l'occasione di concludere scommesse proibite;
- chiunque esercita un'impresa di tal genere,
- è punito con la prigionia o cogli arresti fino a tre mesi o con la multa fino a diecimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.
- Art. 43**
- III. Disposizioni comuni
1. Confisca
- Oltre la pena comminata per gli atti punibili in conformità degli articoli 38, 39, 41 e 42, può essere ordinata la confisca dei biglietti di lotteria, dei titoli a premio, delle cedole, delle liste d'estrazione e dell'ammontare ricevuto in pagamento, in quanto sussista ancora, nonché degli stampati e di qualunque altro materiale di pubblicità destinati all'operazione proibita.
- Art. 44**
2. Recidiva
- Il giudice può aumentare la pena fino al doppio del massimo previsto o, nei casi di cui agli articoli 40 e 41, può anche cumulare la pena privativa della libertà con la multa in confronto di chi, essendo già stato punito per aver trasgredito la presente legge, si renda colpevole di una nuova trasgressione della stessa prima che siano trascorsi i tre anni dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

- Art. 45**
 3. Persone giuridiche e società
 Quando una persona giuridica od una società si renda colpevole, nell'esercizio della propria attività, di una delle trasgressioni di legge previste dagli articoli 38 a 42, saranno puniti gli organi o i soci agenti della medesima.
- Art. 46**
 4. Applicazione del Codice penale federale
 Per le trasgressioni alla presente legge è applicabile, in quanto essa non disponga altrimenti, la prima parte del Codice penale federale del 4 febbraio 1853⁹.
- Art. 47**
 B. Procedura
 I. Giurisdizione
 Spetta ai Cantoni di perseguire e di giudicare le trasgressioni alla presente legge.
- Art. 48**
 II. Foro. Unità del procedimento
 Per il procedimento e il giudizio d'una trasgressione sono competenti le autorità del Cantone in cui essa è stata commessa e quelle del Cantone di domicilio del colpevole. Il processo viene compiuto nel luogo in cui è stata prima aperta l'istruzione. Una trasgressione non può dar luogo a più d'un procedimento penale.
- Art. 49**
 III. Foro per i partecipanti
 Se una trasgressione sia stata commessa da più persone in luoghi diversi, le autorità che hanno competenza per il procedimento e il giudizio contro l'autore principale, sono competenti anche per il procedimento ed il giudizio contro gli istigatori, i complici e i favoreggiatori. Se alla trasgressione hanno partecipato più persone come autori, competenti sono le autorità del luogo, in cui è stata prima aperta l'istruzione.
- Art. 50**
 IV. Concorso di più trasgressioni
 Se contro alcuno si procede per più trasgressioni fra esse in correlazione e commesse in luoghi diversi, competenti sono per il procedimento e il giudizio anche degli altri fatti le autorità del luogo, in cui egli ha commesso il fatto al quale è comminata la pena più grave, e quelle del domicilio del colpevole.

⁹ [RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 386 art. 342 cpv. 2 n. 3, 4 777 art. 61, 7 698 art. 69 n. 4 872 art. 48. CS 3 187 art. 398 cpv. 2 lett. a].
 Ora: le disposizioni generali del CP (art. 334 CP – RS 311.0).

Art. 51¹⁰V. Contestazione
sul foro

Se esiste contestazione sul foro competente fra le autorità di più Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio

Art. 52VI. Ricorso in
cassazione

¹ I Governi cantonali comunicano immediatamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia una copia integrale di tutte le sentenze, nonché delle ordinanze delle autorità di rinvio pronunciate sul loro territorio in applicazione della presente legge.

² In conformità degli articoli 160 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1893¹¹ sull'organizzazione giudiziaria federale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ricorrere in cassazione¹² presso il Tribunale federale contro i giudizi di merito pronunciati dai tribunali cantonali in applicazione della presente legge, nonché contro le ordinanze delle autorità cantonali di rinvio.

E. Disposizioni transitorie e finaliA. Disposizioni
transitorie**Art. 53¹³**

I. ...

Art. 54II. Prestiti esteri
a premi

¹ I titoli di prestiti a premi emessi all'estero possono, in via eccezionale, essere ammessi nel commercio in Svizzera, anche se l'autorizzazione di vendita di cui all'articolo 24 non possa essere ottenuta, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge una persona o una ditta domiciliata nella Svizzera li detenga a titolo di proprietà o di pegno.

² Le condizioni d'ammissione e la procedura da seguire saranno stabilite con un'ordinanza del Consiglio federale.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

¹¹ [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; CS 1 148 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. 20 giu. 1947, 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4. CS 3 499 art. 169]. Alle disp. cit. corrispondono ora gli art. 268 e segg. PP (RS 312.0).

¹² Ora: il procuratore generale della Confederazione può ricorrere per cassazione (art. 268 e segg. PP – RS 312.0).

¹³ Disp. trans. priva d'oggetto.

Art. 55

B. Disposizioni
finali
I. Entrata
in vigore

1 Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

2 Saranno abrogate a contare da quel giorno le prescrizioni federali e cantonali ad essa contrarie.

Art. 56

II. Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni e prende le misure necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 Mediante ordinanza, esso può sottoporre delle imprese analoghe alle lotterie alle disposizioni della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1924¹⁴

¹⁴ DCF del 30 ott. 1923 (RU 39 376).

